

COMUNE DI FIAVE'


Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'insediamento urbanistico e territoriale
dei nuovi impianti fissi
per la telecomunicazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 11.02.2002

**Regolamento
per l'insediamento urbanistico e territoriale
dei nuovi impianti fissi per la telecomunicazione**

ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13 - 31/LEG (introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n.30 - 81/LEG)



**Art. 1
Oggetto**

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D.P.G.P. 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg, l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti.

**Art. 2
Finalità**


1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.

**Art. 3
Criteri generali di localizzazione**

1. Gli impianti sono preferibilmente collocati:
 - a. in aree in cui siano già presenti delle costruzioni, adibite esclusivamente ad impianti tecnologici, e manufatti di servizio, tralicci o antenne;
 - b. in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c. in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici similari, privilegiandone la concentrazione;
 - d. in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - e. in aree già urbanizzate e dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto;
2. L'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

**Art. 4
Divieti d'installazione**

1. I nuovi impianti di qualsiasi potenza, non possono essere installati:
 - a. negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal PRG;

- 
- b. nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal PRG;
 - c. nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;
 - d. nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG;
 - e. nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - f. nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG;
 - g. all'interno o in prossimità delle zone residenziali e/o produttive, compresi gli edifici sparsi, come individuate dagli strumenti urbanistici locali, nei centri storici e relative fasce di rispetto, come definite nel PRG garantendo comunque al loro interno un volume di rispetto atto ad assicurare l'obiettivo di qualità di 2V/m, secondo i criteri metodologici di cui all'allegato D del D.P.G.P. 29.06.2000, n° 13-31/Leg e ss.mm.. E' possibile insediare gli impianti in tali ambiti a fronte di necessità adeguatamente documentate e purché si tratti di impianti aventi altezza pari o inferiore ai due metri;
 - h. in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico;

Art. 5 Criteri di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
 - a. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - c. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 6 Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 7 Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 8 Controlli

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti e la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive.

Art. 9

Programma di localizzazione

1. L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.
3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 10

Formazione del programma di localizzazione

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a. cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovo impianti;
 - b. elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c. principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d. indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

Art. 11

Partecipazione

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 12
Programma di localizzazione anno 2002

1. Per l'anno 2002 i termini di cui alle presenti direttive sono posticipati di 2 (due) mesi.

